

**REGOLAMENTO (CE) N. 1392/94 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 1994**

**recante settima modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure
eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (²), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione in Germania, con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 767/94 (⁴), sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro ;

considerando che, dato il periodo di applicazione delle limitazioni alla libera circolazione, il numero di suini vivi fissato all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 3088/93, ammessi a beneficiare di un aiuto all'atto della consegna alle autorità tedesche, è stato raggiunto a partire dal 2 maggio 1994 ; che, poiché le limitazioni alla libera circolazione restano in vigore, è necessario aumentare il numero dei suini vivi ammissibili al beneficio della misura a partire da tale data ;

considerando che le restrizioni agli scambi connesse all'applicazione delle misure veterinarie creano gravi turbative alla commercializzazione dei suinetti allevati in alcune zone della regione Weser-Ems ; che è quindi necessario ampliare a tale zona le misure eccezionali di sostegno del mercato ;

considerando che, tenendo conto dell'incremento dei prezzi rilevato sul mercato nel corso del mese di maggio 1994, è necessario adattare l'aiuto alla consegna dei suini pesanti ;

considerando che il finanziamento comunitario dell'aiuto è subordinato ad una migliore esecuzione dei controlli da parte delle autorità tedesche ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue :

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 6. In caso di raggiungimento del numero di suini vivi indicato ai paragrafi 2, 3 e 5, può essere concesso un aiuto per ulteriori 255 500 suini vivi alle condizioni di cui al paragrafo 2 e per ulteriori 109 500 suini vivi alle condizioni di cui al paragrafo 3. »

2) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, possono essere consegnati anche i giovani suinetti e i suinetti allevati nelle zone del distretto Weser-Ems figuranti nell'allegato I della suddetta decisione. »

3) All'articolo 4, paragrafo 1, l'importo di « 105 ECU » è sostituito da « 115 ECU ».

4) È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 5 bis*

Il finanziamento comunitario è subordinato all'esecuzione dei necessari controlli da parte delle autorità tedesche. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 giugno 1994. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1 e punto 3 si applicano a partire dal 2 maggio 1994.

(¹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(³) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

(⁴) GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 21.